Copia conforme all'originale di provvedimento firmato digitalmente Pubblicato all'Albo camerale dal 5/03/2024 al 12/03/2024 repertorio nr 163/2024

#### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 04/03/2024

# DETERMINAZIONE N. 46/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "NETWORK IMMOBILIARE S.R.L."

### IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Network Immobiliare S.r.l.", con sede in Lonato del Garda (BS) corso Garibaldi n. 64, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 02032890986;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 407416 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 22 marzo 2013, l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso e che il signor Gabriele Casella risulta essere amministratore unico e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 6592 del 18 gennaio 2022, la società non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota del 2 ottobre 2023, prot. n. 74818, a carico della società in parola nella persona del legale rappresentante signor Gabriele Casella che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 18 ottobre 2023, come da verbale di audizione n. 23115/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di mediazione immobiliare e con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2020 al 24 settembre 2020 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto

dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Gabriele Casella ha stipulato, in data 24 marzo 2022, polizza con efficacia retroattiva a copertura dei periodi segnalati, come risulta dalla documentazione prodotta all'ufficio successivamente all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sette a carico della società "Network Immobiliare s.r.l.", nella persona del legale rappresentante signor Gabriele Casella;

## determina

di adottare nei confronti della società "Network Immobiliare S.r.l.", nella persona del legale rappresentante signor Gabriele Casella, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni sette, precisamente dal 16 al 22 maggio 2024 compresi;

## avverte

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

## informa

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è

necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale <a href="https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;">www.bs.camcom.it</a> alla pagina <a href="https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;">https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;</a>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE

DELL'AREA ANAGRAFICA

(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)